

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA

SEZIONE CONTROVERSIE DEL LAVORO

IL GIUDICE

DOTT. MAURO DALLACASA

Esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA a VERBALE

nella causa civile iscritta al n. 410 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno
2017,

promossa

da,

M: [omissis - IL CASO.it]

contro

Gestilog soc. coop. [omissis - IL CASO.it]

con la chiamata in causa di

Geodis Logistics s.p.a. [omissis - IL CASO.it]

In punto a:

IMPUGNAZIONE DI LICENZIAMENTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente ha proposto opposizione all'ordinanza del giudice del lavoro dell'infestato Tribunale che aveva rigettato il ricorso da lui proposto avverso il licenziamento intimatogli dalla soc. coop Gestilog.

Premesso che il ricorrente era impiegato nella movimentazione delle merci presso il magazzino di Birra Feroni s.p.a., sulla base di un contratto di appalto che quest'ultima aveva affidato a Geodis Logistics e che era stato subappaltato a Gestilog, con missiva in data 20.5.16 gli era comunicato dal datore di lavoro il suo trasferimento presso l'impianto di altra committente, Distribio s.r.l. di Reggio Emilia. Il trasferimento era motivato dal fatto che Geodis Logistics aveva revocato il suo accreditamento presso l'impianto di Birra Feroni e conseguentemente egli non poteva più accedervi. Il ricorrente impugnava tale trasferimento, ritenendolo illegittimo e non si presentava per iniziare il lavoro presso la nuova sede il giorno 22.07.16. In data 28.7.16, gli era contestata tale condotta e in data 26.8.16 gli era comunicato il licenziamento per giusta causa e l'esclusione dalla cooperativa.

La revoca dell'accreditamento da parte di Geodis Logistics, che aveva dato causa al trasferimento, era motivata dal fatto che il ricorrente era stato visto nell'atto di caricare su di un camion due casse di birra, che

crano state poi trovate nascoste dentro il vano portaoggetti sottostante il rimorchio. Tale condotta era stata contestata al ricorrente e sanzionata con la sospensione per dieci giorni dal lavoro e dalla retribuzione.

La cooperativa convenuta si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione; il contraddittorio è stato esteso, per ordine del giudice, a Geodis Logistics.

Secondo la qualificazione giuridica dei fatti accolta dall'ordinanza impugnata, il fatto che il committente abbia precluso al ricorrente l'accesso ai locali ove si svolgeva il lavoro appaltato costituisce di per sé ragione organizzativa che giustifica il trasferimento; semplicemente perché, per *factum principis*, il dipendente non può più svolgere la sua prestazione nella sede a cui era assegnato.

Tuttavia, in tal modo, una decisione di un terzo avrebbe una diretta ripercussione sul rapporto di lavoro e non ci sarebbe spazio per valutare la giustificatezza della decisione. Ancorchè essa fosse arbitraria, o peggio ritorsiva o discriminatoria, essa si imporrebbe sia al datore di lavoro che al dipendente.

Senza entrare nel merito della relazione tra committente e appaltatore e della rilevanza da darsi alla clausola di gradimento eventualmente contemplata nel contratto di appalto (che comunque nel caso in esame

è assente) è più convincente ritenere che, impedendo al lavoratore di lavorare ove era stato comandato dal datore di lavoro, il committente si sia ingerito nel rapporto di lavoro, compiendo un atto gestorio.

Di qui la opportunità, se non la necessità, di estendergli il contraddittorio.

La revoca dell'accreditamento, che si traduce in una esclusione del lavoratore dal suo posto di lavoro, sarà dunque legittima solo quando sia adottata a tutela di un legittimo interesse del committente.

Conseguentemente, solo il trasferimento giustificato da una revoca legittima potrà essere a sua volta reputato legittimo.

Peraltro, proprio la posizione di terzietà del committente rispetto al lavoratore, comporta che per lui non si richiede la prova piena del fatto che lede o che pone in pericolo il suo legittimo interesse, ma è sufficiente una prova "semiplena", tale comunque da far ritenere la sua reazione non arbitraria e corrispondente a un modo socialmente accettabile di agire.

Conseguentemente, il trasferimento deve essere ritenuto legittimo quando dal datore di lavoro non sia esigibile un comportamento di resistenza alla revoca dell'accreditamento, per la obiettiva rilevanza delle ragioni poste a suo fondamento.

Orbene, le testimonianze raccolte confermano che il ricorrente fu visto da un collega nell'atto di caricare su un camion delle casse di birra, che non dovevano essere caricate.

Vi sono delle discrasie tra la testimonianza e quanto originariamente dichiarato nella dichiarazione scritta in atti, in particolare per ciò che riguarda il numero di casse di birra che sarebbero state caricate sul camion, e cioè tre invece che due, e il luogo in cui sono state collocate, se il pianale del cassone o la cabina di guida.

Tuttavia, nessun argomento decisivo, o anche solo ipotetico, è stato addotto per ritenere inaffidabile il teste oculare Semplice. Potrebbe ipotizzarsi che sia stato lui e non l'opponente a tentare il furto; ma allora non si vede perché egli dovesse denunciare la presenza della birra sul camion, vanificando la possibilità di realizzare il profitto avuto di mira.

Non sono allegati poi ragioni di inimicizia personale che giustificano un comportamento calunnioso.

Su tali premesse, verificata in concreto la presenza sul camion di casse di birra occultate e raccolti quantomeno elementi gravemente indizianti nei confronti di un lavoratore, il provvedimento di allontanamento dal posto di lavoro appare giustificato e così il successivo trasferimento.

Ne deriva quindi che non può ritenersi giustificato il rifiuto del
lavoratore di assumere servizio nella nuova sede.

Sono dovute le spese di causa.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente decidendo il giudizio,


rigetta il ricorso;

condanna Armand Muca a rifondere le spese di causa, che liquida per
ciascuno dei convenuti in € 5000,00 di compensi, oltre spese generali,
cp e iva.

Così deciso in Padova, li 1.12.17.

Il Giudice est.

Dott. Mauro Dallacasa



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Lucy Turrini



Depositato in Cancelleria

Padova, 1/12/17

Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Lucy Turrini

